



Secrétariat d'examen

c/o examen.ch AG
Hans-Huber-Strasse 4
Case postale 1853
8027 Zurich
Téléphone 044 283 45 37
info@svs-pruefungen.ch
www.svs-feas-fias.ch

Promemoria relativo alla ricandidatura dell'esame professionale in materia di specialista in assicurazione sociale

- Le prove d'esame nelle quali la candidata o il candidato hanno ottenuto una prestazione insufficiente (nota inferiore a 4) devono essere ripetute (punto 6.52 del REG 2015).
- Per le prove d'esame che sono divise in punti di valutazione (punto 5.11 del REG 2015), ovvero IPG/IMat/AF e assicurazione militare, diritto e coordinamento, prestazioni complementari e assistenza sociale, la media delle note dei punti di valutazione (arrotondamento al primo numero decimale) rappresenta la nota d'esame (punto 6.22 del REG 2015). Nel caso in cui la nota dell'esame fosse insufficiente (nota inferiore a 4,0), le **due prove d'esame** (valutate in punti di valutazione) devono sempre essere ripetute in toto (punto 6.52 del REG 2015).
- La tassa d'esame per la ripetizione degli esami si compone come di seguito:

Tassa base	CHF	1'000.00	(Stato 2019)
Per ogni esame da ripetere	CHF	100.00	(Stato 2019)
- Fa stato la nota ottenuta durante l'ultimo esame tentativo. Una nota d'esame anteriore all'ultima sessione non può essere considerata neppure se superiore.
- Al momento in cui si ripete l'esame, è sempre determinante la legislazione in vigore al 01.01 dell'anno civile in cui avrà luogo l'esame (nuove disposizioni di legge possono essere considerate).
- Le prove d'esame non riuscite non devono necessariamente essere ripetute l'anno successivo; la candidata o il candidato determinano in modo autonomo il momento in cui desidera ripetere la o le prove d'esame.
- In caso di revisione del regolamento d'esame, la commissione d'esame determina quale(i) nota(e) del certificato d'esame circa le prove già sostenute può o possono essere considerate secondo il nuovo regolamento (prove soppresse a causa della revisione del regolamento).
- L'esame può essere ripetuto due volte. Dopo il fallimento di questi due tentativi l'esame è considerato definitivamente bocciato. La candidata o il candidato non si può ripresentare nuovamente all'esame e questo anche in caso di modifica del regolamento (punto 6.51 del REG 2015).